



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "San Francesco"

Via Concordato, 62 – 89015 PALMI RC

Tel. 0966 22993 e-mail RCIC861008@istruzione.it – Pec.RCIC861008@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 91021500805 – Codice Meccanografico RCIC861008

**N. prot. telem. 2041/4.8.--
del 24/03/2022**

Ai docenti
Alle famiglie degli allievi
della seconda sezione
Scuola infanzia 'Troadio'

Oggetto: Comunicazione di caso positivo.

Si notifica che, con Comunicazione inviata a mezzo mail nella giornata del 23/03/2022, alcuni genitori hanno segnalato un caso di positività al Covid di un alunno frequentante la sezione in indirizzo della scuola dell'infanzia 'Troadio'. Pertanto, ai sensi del D.L. 5/2022, a partire dal giorno 25/03/2022:

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni:

1) fino a **quattro** casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato anche tramite autocertificazione;

Si ricorda sempre che:

- a) Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza cui fa riferimento il testo del Decreto Legge prevede: *"è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19."* (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021);
- b) non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto- legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- c) Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19;
- d) Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 10/01/2022, per l'esecuzione dei tamponi di quarantena e/o autosorveglianza e/o fine isolamento è prevista la possibilità di esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici o privati, autorizzati e/o riconosciuti come abilitati, anche in modalità domiciliare.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ferdinando Rotolo

